

DECRETO LEGISLATIVO N. 184/23 - AGGIORNAMENTI INTERPRETATIVI

Dal 28 dicembre scorso sono entrate in vigore alcune importanti novità, introdotte dal Decreto Legislativo n. 184/23 del 22 novembre 2023 che riguardano l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile autoveicoli. Il Decreto ha il compito di adeguare la normativa nazionale alla direttiva europea 2021/2118. Le modifiche normative più importanti introdotte dal suddetto decreto-legge sono articolate su 4 punti cardine che sono l'articolo 1, 122, 122 bis del codice dell'assicurazioni private (CAP).

Riportiamo nel seguito in modo sintetico le principali novità.

1. Nuova definizione dei veicoli

L'obbligo RCA interessa:

- Qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da forza meccanica che circoli sul suolo ma non su rotaia, che abbia una velocità max di progetto superiore a 14 km/h oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità superiore a 14 km/h;
- Qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato unitamente ad un veicolo come sopra definito che sia agganciato ad esso o meno.

Le nuove disposizioni prevedono che, ferme restando le ipotesi di responsabilità dell'assicuratore della motrice, il nuovo articolo 144 bis del codice delle assicurazioni private accorda alla vittima un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del rimorchio se:

- 1) Non possa essere identificato il veicolo trainante;
 - 2) La legge nazionale applicabile al sinistro preveda che l'assicuratore del rimorchio provveda all'indennizzo;
- Veicoli elettrici leggeri che verranno individuati con il prossimo decreto ministeriale che renderà operativo l'obbligo di copertura RCA.

2. Veicoli esclusi dall'obbligo assicurativo

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo:

- I veicoli formalmente ritirati dalla circolazione (radiati per demolizione o esportati);
- Le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche;
- Le biciclette a pedalata assistita, dal momento che non sono alimentate esclusivamente da forza meccanica;
- I veicoli per i quali permanentemente è vietato l'uso a seguito di un provvedimento adottato dall'autorità competente (ad esempio in sequestro o in fermo amministrativo);
- I veicoli non idonei all'uso come mezzi di trasporto (mancano ruote, sterzo, batteria, motore, ecc... ma non cancellati dal pubblico registro automobilistico);



- I veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente interrotto con la sospensione, massimo periodo 10 mesi (11 mesi per macchine d'epoca).

3. Dove vige l'obbligo assicurativo

L'obbligo di assicurazione, riporta la normativa, "si applica ai veicoli a motore come definiti al punto 1 della presente comunicazione, indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L'obbligo si estende anche ai veicoli utilizzati anche in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni."

4. Sospensioni

Il provvedimento consente anche di sospendere la polizza a seguito di una formale comunicazione all'assicurazione.

La sospensione può essere richiesta più volte ma il periodo di interruzione non deve superare i 10 mesi (11 mesi per i veicoli storici).

La richiesta di sospensione deve riportare le indicazioni di data di inizio e fine sospensione.

La data di riattivazione deve essere dichiarata dal cliente fin da subito tenendo conto del periodo in cui non utilizzerà il veicolo.

5. Quesiti comuni e risposte

D1) È necessario fornire copertura RCA anche ai veicoli non immatricolati?

R1) *Si, il Dlgs 184/2023 ha cambiato la definizione di veicolo per cui anche i veicoli non immatricolati devono essere assicurati.*

D2) Il cliente chiede se deve assicurare un carrello che non raggiunge i 14 km/h.

R2) *Non vige l'obbligo di copertura RCA per i mezzi che non hanno le caratteristiche indicate nella nuova definizione di veicolo.*

D3) Il cliente riferisce che tutti i mezzi non immatricolati circolano solo nel suo magazzino, il cui accesso è inibito al pubblico. Serve comunque la copertura RCA?

R3) *Si, la nuova formulazione dell'art. 122 del CAP introduce l'estensione dell'obbligo RCA a tutti i veicoli a prescindere da dove sono ubicati.*

D4) La riforma prevede modifiche alla disciplina dell'attestato di rischio?

R4) *Si, il decreto ha previsto la "comunitarizzazione dell'attestato di rischio", in particolare l'attestato di rischio emesso in un paese dell'Unione Europea produrrà gli stessi effetti dell'attestato di rischio rilasciato da un'impresa avente sede in Italia.*

D5) È cambiato il massimale?

R5) *Il massimale minimo è salito a € 6.450.000,00. Ovviamente il nuovo massimale si applicherà ai soli sinistri avvenuti dopo l'entrata in vigore del decreto e dunque i sinistri avvenuti a decorrere dal 23/12/2023 compreso.*



- D6) Devono essere assicurate per l'RCA le macchine agricole?
- R6) *Si, con effetto dal 30/06/2024, in quanto a seguito della conversione in legge del “Decreto Milleproroghe” è stata disposta la proroga dell’obbligo assicurativo per tutte le macchine agricole fino al 30/06/2024, in deroga all’art. 122 del CAP in virtù del quale le macchine agricole - indicate all’art. 57 del Codice della Strada di cui l’art. legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – sino al 30 giugno 2024 sono soggette all’obbligo di assicurazione RCA solo se poste in circolazione e su strade di uso pubblico e su aree a queste equiparate.*
- D7) Cosa cambia nell’assicurazione dei muletti?
- R7) *Si parla di veicoli che hanno la funzione di movimentazione delle merci, trasportandole da una parte all’altra dell’azienda o fuori da essa per caricarle o scaricarle da (o su) altri mezzi di trasporto. Bisogna verificare se un muletto rientra nell’obbligo assicurativo obbligatorio (vedi definizione di veicolo) e in caso affermativo procedere all’assicurazione RCA. In precedenza, l’obbligo assicurativo valeva in funzione dell’immatricolazione del veicolo, ora l’obbligo assicurativo è in base alla velocità di progetto del veicolo.*
- D8) Cosa cambia per il funzionamento dei Libro matricola RCA (polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli purché analiticamente individuati)?
- R8) *Le aziende di trasporti solitamente non utilizzano tutti i mezzi della flotta in contemporanea, ma solo quelli necessari per evadere gli ordini di lavoro e richiedono alla compagnia attraverso l’intermediario di escludere dalle garanzie i veicoli fermi, in modo da evitare di pagare il relativo premio assicurativo. Secondo le nuove regole è necessario che il contraente richieda la sospensione delle garanzie per i mezzi fermi.*

Conclusioni

Il Decreto Legislativo n. 184/23 ha toccato una vastità di argomenti e ha ancora ampi spazi di interpretazione.

Non appena saranno disponibili ulteriori chiarimenti da parte delle autorità competenti sarà nostra cura fornirveli tempestivamente.

Eventuali quesiti di vostro interesse potrete inoltrarli a nostro ufficio auto.

